



Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati da fauna selvatica all’agricoltura e all’acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all’art. 28 della L.R. 50/1993.

PREMESSO CHE

- la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 ha istituito l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA);
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali adottato in data 26 settembre 2008 ha confermato il riconoscimento di AVEPA come Organismo Pagatore per gli aiuti finanziari a carico del FEAGA e del FEASR;
- l’art. 2 comma 3 della L.R. n. 31/2001 prevede che possa essere affidata all’Agenzia, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale e di altri fondi, dalla Regione del Veneto e dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti;
- la stipula della convenzione, pertanto, costituisce presupposto fondamentale, ai sensi delle disposizioni vigenti, per l’affidamento delle predette attività;
- l’articolo 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come modificato da ultimo con legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”, prevede, tra l’altro, che:
 - per l’erogazione dei contributi per il risarcimento la Giunta regionale si avvale dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) (comma 3);
 - il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni, anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), alla struttura AVEPA competente per territorio, che provvede alle relative verifiche e alla liquidazione (comma 4);
- in attuazione di quanto stabilito con DGR n. 1704/2019, in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione del Veneto e l’AVEPA ai fini del pagamento ai beneficiari finali dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo danni a valere sul fondo regionale di cui all’art. 28 della L.R. 50/1993 per l’anno 2019, avuto riguardo alle istanze relative al periodo 01/07/2018 – 30/06/2019, secondo lo schema approvato con DGR medesima,

TRA

La Regione del Veneto (di seguito denominata “Regione”), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, -
_____ domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente



3f6704ab



E

L'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (di seguito denominata "AVEPA"), con sede legale in Padova, via Niccolò Tommaseo 67, codice fiscale 90098670277, rappresentata da _____ domiciliato per la funzione presso AVEPA stessa e che interviene in qualità di Commissario straordinario della medesima AVEPA, nominato con DGR n. 612 del 19/05/2020

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.
2. Oggetto della presente convenzione è l'erogazione da parte di AVEPA dei contributi di cui all'articolo 28, comma 2 lettere b) e c) della L.R. 50/1993, quali aiuti di Stato in regime *de minimis* a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e zootecniche, e di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica all'acquacoltura, in attuazione di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo medesimo.

Art 2 – Attività

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 c. 2, sono definite le seguenti attività:

a) Attività una tantum ad avvio della convenzione:

- Formazione del personale incaricato da AVEPA e affiancamento transitorio da parte di personale regionale per la verifica dei danni;
- Definizione della modulistica e delle modalità di presentazione delle istanze ai CAA;
- Definizione e implementazione dei database;
- Informazione ai rappresentanti di categoria e ai portatori di interesse sulle nuove procedure;
- Adeguamento della dotazione strumentale.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) Attraverso gli Uffici territoriali della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria, fornisce all'AVEPA il supporto tecnico per la formazione del personale incaricato dell'accertamento dei danni e, su richiesta dell'AVEPA, si rende disponibile all'affiancamento su campo nei primi sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione da parte del personale regionale precedentemente deputato a tale attività;
- 2) Collabora con l'AVEPA nella definizione della modulistica e delle modalità di presentazione delle istanze, anche in forma telematica;
- 3) Collabora con il personale tecnico dell'AVEPA nella definizione, anche sulla base delle esperienze pregresse, del database georeferenziato per la raccolta dei dati relativi ai danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e all'acquacoltura;
- 4) Definisce congiuntamente all'AVEPA le modalità di pubblicizzazione e comunicazione ai potenziali interessati delle nuove procedure per la segnalazione dei danni e la presentazione delle istanze;
- 5) Ad avvenuta sottoscrizione della convenzione provvede all'adozione dell'impegno di spesa ai fini dei trasferimenti secondo quanto previsto al successivo articolo 3.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 6) Provvede all'individuazione e alla formazione specialistica del personale tecnico incaricato dell'accertamento dei danni;



3f6704ab



- 7) Definisce la modulistica e le modalità di presentazione delle istanze ai CAA, anche in modalità telematica;
- 8) Definisce ed implementa il database georeferenziato per la raccolta dei dati relativi ai danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e all'acquacoltura;
- 9) Provvede, anche tramite i CAA, alla comunicazione ai potenziali interessati delle nuove procedure per la segnalazione dei danni e per la presentazione delle istanze;
- 10) Provvede all'acquisizione dei beni strumentali necessari all'espletamento delle nuove funzioni, e alla presentazione della relativa rendicontazione alla Regione ai fini dell'erogazione dei trasferimenti previsti all'articolo 4.

b) Pagamento dei contributi a titolo di indennizzo e prevenzione a valere sull'annualità 2020 del fondo regionale art. 28 L.R. 50/1993, sulla base di:

- istanze per contributi a titolo di prevenzione e danni all'agricoltura presentate dal 01/07/2019 alla data di entrata in vigore della presente convenzione;
- istanze per danni all'acquacoltura riferiti all'anno 2019 presentate agli Uffici regionali;
- bando AVEPA per interventi di prevenzione dei danni all'agricoltura del 2° semestre 2020.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) Approva entro il mese successivo all'entrata in vigore della presente convenzione i criteri e lo stanziamento delle risorse, a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 L.R. 50/1993 per l'anno 2020, per il bando per interventi di prevenzione dei danni all'agricoltura del 2° semestre 2020, provvedendo altresì al pertinente impegno di spesa e liquidazione a favore dell'AVEPA;
- 2) Approva il provvedimento di riparto delle risorse residue a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 L.R. 50/1993 per l'anno 2020, per il pagamento dei contributi dovuti per le istanze per prevenzione e danni all'agricoltura dal 01/07/2019 alla data di entrata in vigore della presente convenzione e dei contributi dovuti per danni all'acquacoltura riferiti all'anno 2019, provvedendo altresì al pertinente impegno di spesa e liquidazione a favore dell'AVEPA;
- 3) Approva con atto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria le risultanze istruttorie delle istanze per prevenzione e danni all'agricoltura e all'acquacoltura pervenute ai competenti Uffici territoriali dal 01/10/2019 alla data di entrata in vigore della convenzione, nonché le risultanze istruttorie delle istanze per prevenzione e danni all'agricoltura relative al periodo 01/07/2019 – 30/09/2019 pervenute e già istruite dagli Uffici Caccia e Pesca delle Province e Città Metropolitana di Venezia antecedentemente all'entrata in vigore della DGR 1079/2019; con il medesimo atto approva altresì la quantificazione dei relativi contributi riconoscibili sulla base del provvedimento di riparto di cui al punto 2), fatte salve le verifiche in ordine al rispetto delle normative in materia di Aiuti di stato *de minimis* e antimafia;
- 4) Trasmette all'AVEPA, unitamente al provvedimento di cui al precedente punto 3), i dati necessari alla liquidazione dei contributi riconoscibili su formato database fornito dall'AVEPA stessa.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 5) Provvede all'apertura del modulo informatico per la presentazione delle istanze in adesione al bando di cui al punto 1), all'istruttoria delle medesime e all'erogazione dei contributi riconoscibili nei limiti dello stanziamento fissato dal provvedimento regionale;
- 6) Provvede, prelieve verifiche in ordine al rispetto delle normative in materia di Aiuti di Stato *de minimis* e antimafia, alla liquidazione dei contributi per prevenzione e danni all'agricoltura e all'acquacoltura di cui al punto 4);
- 7) Provvede a tutti gli adempimenti amministrativi in materia di Aiuti di Stato *de minimis* all'agricoltura /acquacoltura (registrazioni SIAN/SIPA, notifiche ai beneficiari).



3f6704ab



- c) **Ricezione, verifica, valutazione di ammissibilità e quantificazione economica dei danni all'agricoltura** (attività continuativa): a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione, fatto salvo il periodo strettamente necessario all'espletamento delle attività di formazione del personale e di predisposizione della modulistica, e previa opportuna attività informativa alle associazioni di categoria/portatori di interesse di cui alla precedente lettera a), le segnalazioni per danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e zootecniche (esclusi i danni da parte di grandi carnivori) nei territori a gestione programmata della caccia, e le relative istanze di contribuzione a titolo di indennizzo, saranno indirizzate all'AVEPA, con le modalità dalla stessa stabilite, in ossequio, per quanto non in contrasto con la presente convenzione, con le disposizioni di cui all'articolo 28 della L.R. 50/1993 e all'articolo 19 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale di cui alla L.R. 1/2007 e s.m.i.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) Trasmette tempestivamente all'AVEPA le eventuali istanze erroneamente indirizzate agli Uffici regionali/ex provinciali successivamente all'entrata in vigore della convenzione;
- 2) Alla scadenza del Piano faunistico venatorio regionale di cui alla L.R. 1/2007, approva/aggiorna i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo regionale di cui all'articolo 28 L.R. 50/1993 ai fini dell'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e all'acquacoltura, già contenuti nel Titolo V (artt. 16-20) del Regolamento di attuazione del Piano medesimo.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 3) Provvede alla ricezione, anche mediante i CAA, delle segnalazioni/istanze di contributo a titolo di indennizzo per danni causati da fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e zootecniche nei territori a gestione programmata della caccia del Veneto, incluse le oasi di protezione di cui all'art. 8 comma 4ter lettera a) della L.R. 50/1993, con esclusione dei territori ricadenti nelle aree protette regionali così come definite con DGR 2175 del 25/11/2013 e nel Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi;
 - 4) Provvede mediante personale all'uopo incaricato alla verifica dei danni segnalati e alla relativa quantificazione economica secondo le disposizioni regionali vigenti.
- d) **Bando annuale per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole.** L'erogazione da parte dell'AVEPA di contributi a titolo di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori di cui alla lettera c, punto 3, avviene su istanza presentata da parte dell'azienda agricola/persona fisica proprietario o conduttore del fondo in adesione a specifico bando annuale attivato dalla Regione sulla base dell'annuale DGR di indirizzo. Il bando annuale prevede due finestre temporali per la presentazione delle domande, di cui indicativamente una in primavera e una in autunno.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) Fatto salvo quanto previsto alla lettera b, punto 1, a partire dal 2021 approva annualmente entro il 31 marzo il bando per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole, definendone criteri, spese ammissibili, limiti di spesa, limiti contributivi ecc, nonché il relativo stanziamento, a valere sulle risorse recate dal Bilancio regionale dell'anno in corso al fondo di cui all'art. 28 della LR 50/1993;
- 2) Trasferisce all'AVEPA le risorse stanziate in base al provvedimento di cui al punto 1) a valere sul pertinente capitolo del Bilancio regionale.



3f6704ab



ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 3) Provvede all'apertura del modulo informatico per la presentazione delle istanze in adesione al bando di cui al precedente punto 1), all'istruttoria delle medesime e all'erogazione dei contributi riconoscibili nei limiti dello stanziamento fissato dal provvedimento regionale;
- 4) Provvede annualmente alla reinscrizione vincolata delle risorse risultanti dalle eventuali economie a valere sullo stanziamento dell'anno precedente, sulla base dei provvedimenti di finanziabilità e di liquidazione delle istanze pervenute, dandone comunicazione alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

e) Bando annuale per l'indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica all'acquacoltura.

L'erogazione da parte dell'AVEPA di contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni annualmente causati da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni di acquacoltura in tutto il territorio regionale, avviene su istanza presentata da parte dell'azienda interessata in adesione allo specifico bando attivato dalla Regione sulla base dell'annuale DGR di indirizzo. Il bando annuale prevede un'unica finestra temporale per la presentazione della domanda di indennizzo forfettario dei danni complessivi causati nell'anno precedente dalla fauna selvatica ittiofaga alle produzioni di acquacoltura dell'azienda richiedente.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) A partire dal 2021, approva annualmente entro il 31 marzo il bando per l'indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura, definendone i criteri di ammissibilità a contribuzione, le modalità di quantificazione del contributo riconoscibile sulla base della documentata produttività aziendale e dell'impatto potenziale della fauna selvatica ittiofaga presente, e i limiti contributivi. Con il medesimo provvedimento individua il pertinente stanziamento, a valere sulle risorse recate dal Bilancio regionale dell'anno in corso al fondo di cui all'art. 28 della LR 50/1993;
- 2) Trasferisce all'AVEPA le risorse stanziate in base al provvedimento di cui al punto 1) a valere sul pertinente capitolo del Bilancio regionale.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 3) Provvede all'apertura del modulo informatico per la presentazione delle istanze in adesione al bando di cui al precedente punto 1), all'istruttoria delle medesime e all'erogazione dei contributi riconoscibili nei limiti dello stanziamento fissato dal provvedimento regionale;
- 4) Provvede annualmente alla reinscrizione vincolata delle risorse risultanti dalle eventuali economie a valere sullo stanziamento dell'anno precedente, sulla base dei provvedimenti di finanziabilità e di liquidazione delle istanze pervenute, dandone comunicazione alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

f) Definizione dei contributi riconoscibili a titolo di indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e relativi stanziamenti a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 28 della L.R. 50/1993.ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) A partire dal 2021, approva entro il 30 settembre di ogni anno lo stanziamento, a valere sulle risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 28 della LR 50/1993 al netto di quelle stanziate per bando annuale per la prevenzione e per il bando annuale per l'indennizzo forfettario dei danni all'acquacoltura, delle risorse destinate all'erogazione di contributi a titolo di indennizzo dei danni alle produzioni agricole per le istanze relative al secondo semestre dell'anno precedente e al primo semestre dell'anno in corso. A dette risorse integrative si sommano, per la determinazione dello



3f6704ab



stanziamento totale, le eventuali risorse reiscritte a Bilancio dell'AVEPA a seguito di economie sugli stanziamenti dell'anno precedente non erogati. Con lo stesso provvedimento, definisce, conferma o modifica le aliquote contributive riconoscibili a titolo di indennizzo per le istanze stesse;

- 2) Trasferisce all'AVEPA le risorse di cui al precedente punto 1) a valere sul pertinente capitolo del Bilancio regionale annuale.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 3) Comunica alla Regione entro il 31 agosto di ciascun anno le risultanze istruttorie delle istanze per indennizzo dei danni all'agricoltura pervenute nel secondo semestre dell'anno precedente e nel primo semestre dell'anno in corso, ai fini del calcolo dei fabbisogni per l'erogazione dei relativi contributi;
- 4) Sulla base delle aliquote contributive e degli stanziamenti fissati con il provvedimento di Giunta di cui al precedente punto 1), provvede al calcolo dei contributi riconoscibili per le istanze di indennizzo danni pervenute nel periodo di riferimento e positivamente istruite e alla loro liquidazione come definito alla successiva lettera g);
- 5) Provvede annualmente alla reiscrizione vincolata delle risorse risultanti dalle eventuali economie a valere sullo stanziamento dell'anno precedente, sulla base dei provvedimenti di finanziabilità e di liquidazione delle istanze pervenute, dandone comunicazione alla Regione entro il 15 marzo di ogni anno.

g) Adempimenti amministrativi, liquidazioni e controlli.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 1) Espleta, ai fini della concessione dei contributi riconoscibili in applicazione dei punti d), e) e f), tutti gli adempimenti amministrativi di verifica del possesso dei requisiti generali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, provvedendo altresì al controllo a campione delle verifiche espletate mediante autocertificazione;
- 2) Provvede, sulla base delle risorse trasferite dalla Regione, alla liquidazione dei contributi concedibili in applicazione dei punti b), d), e) e f);
- 3) Avuto riguardo ai contributi erogati a titolo di prevenzione (lettera d), provvede ai controlli a campione sul mantenimento in essere degli interventi di prevenzione finanziati, secondo le specifiche dettagliate nel bando regionale annuale.

- h) Obblighi connessi all'applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/2013 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 717/2014 e s.m.i.**, in relazione alle previsioni di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e s.m.i. sugli aiuti "de minimis" al settore agricolo e forestale, e di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 e s.m.i. sugli aiuti "de minimis" al settore della pesca e dell'acquacoltura, per tutti i contributi erogati in attuazione della presente convenzione, ivi compresi i contributi di cui alla lettera b).

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) Avuto riguardo ai contributi "de minimis" al settore della pesca e dell'acquacoltura erogati in attuazione della presente convenzione, provvede ad acquisire presso il Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali l'autorizzazione preventiva al massimale annuale a valere sul plafond nazionale e la registrazione del relativo catalogo nel registro nazionale sugli Aiuti di Stato per il settore della pesca e dell'acquacoltura (SIPA);



3f6704ab



- 2) Avuto riguardo ai contributi “*de minimis*” al settore agricolo erogati in attuazione della presente convenzione, provvede alla creazione dei pertinenti cataloghi nel Registro nazionale sugli Aiuti di Stato per il settore agricolo (SIAN);

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL’AVEPA:

- 3) Provvede, per ciascuna impresa agricola e dell’acquacoltura beneficiaria, all’acquisizione nel registro Nazionale Aiuti delle rispettive visure relative agli aiuti *de minimis* percepiti;
- 4) Provvede alla registrazione delle informazioni sugli aiuti individuali concessi alle imprese agricole e alle imprese dell’acquacoltura nei pertinenti cataloghi creati rispettivamente nel SIAN e nel SIPA;
- 5) Provvede alla notifica dei contributi *de minimis* concessi alle aziende beneficiarie.

- i) **Popolamento del database georeferenziato ed elaborazione statistica annuale dei dati.** Tutti i dati relativi ai danni da fauna selvatica rilevati e agli interventi di prevenzione attuati, inclusa la loro localizzazione GIS, e i dati relativi ai contributi erogati, sono inseriti nel database georeferenziato di cui alla lettera a, punto 8, e sono oggetto di valutazione annuale da parte della Regione, in collaborazione con l’AVEPA, a fini di aggiornamento statistico, della programmazione annuale dell’utilizzo del fondo regionale di cui all’art. 28 e, più in generale, della programmazione e pianificazione faunistico-venatoria a breve e medio termine.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) Sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati relativi all’anno precedente e al confronto tra anni, elabora un report tecnico annuale sull’andamento temporale e spaziale dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e dei relativi interventi di prevenzione, in collaborazione con gli Uffici tecnici di AVEPA.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL’AVEPA:

- 2) Provvede al popolamento e all’aggiornamento esaustivo, in modalità continua, del database georeferenziato condiviso con la Regione;
- 3) Collabora con gli Uffici tecnici regionali ai fini della predisposizione del report annuale di cui al punto 1).

Art. 3 – Trasferimento di risorse finanziarie e umane

1. Per l’annualità 2020, la Regione provvede a trasferire ad AVEPA:
 - a) ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione, un contributo *una tantum* nella misura di € 50.000,00 (cinquantamila,00) per la copertura di spese in conto capitale sostenute dall’AVEPA ai fini dell’implementazione della dotazione strumentale (ivi inclusi autoveicoli), necessaria allo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione;
 - b) le risorse recate dal Bilancio regionale 2020 al fondo regionale di cui all’articolo 28 L.R. 50/1993 ai fini dell’erogazione di contributi *de minimis* per la prevenzione e l’indennizzo dei danni da fauna selvatica all’agricoltura e per l’indennizzo dei danni all’acquacoltura di cui all’articolo 2 lettera b).
2. L’AVEPA invia alla Regione entro il 30/06/2021 la rendicontazione conclusiva dei costi sostenuti a valere sulle risorse trasferite ai sensi del precedente punto 1 lettera a), e provvede alla restituzione alla Regione delle eventuali economie.
3. A partire dal 2021, la Regione provvede a trasferire all’AVEPA le risorse recate per l’anno medesimo dal Bilancio regionale al fondo di cui all’articolo 28 L.R. 50/1993, ripartite sulla base dei provvedimenti di cui all’articolo 2 lettere c), d) e f).



3f6704ab



4. L'AVEPA introita le risorse di cui al punto 3 e al punto 1 lettera b) quali fondi vincolati, e provvede alla reinscrizione vincolata delle eventuali risorse residue, dandone rendicontazione alla Regione nei termini esplicitati all'articolo 2.
5. L'AVEPA erogherà contributi nella misura massima degli effettivi trasferimenti ricevuti dalla Regione in termini di "cassa".
6. La Regione individua e trasferisce tempestivamente ad AVEPA le risorse necessarie al pagamento agli aventi diritto di eventuali oneri di soccombenza a seguito di procedimenti giudiziari inerenti le attività oggetto della presente convenzione.
7. Per l'espletamento delle funzioni affidate con la presente convenzione, la Regione assegna ad AVEPA le necessarie risorse umane, quantificate in 5 unità uomo, di cui n. 3 di categoria D, profilo agroforestale, e n. 2 di categoria D o C, profilo amministrativo/economico.

Art. 4 – Proprietà e condivisione di dati

1. Tutti i dati raccolti in attuazione della presente convenzione sono di proprietà comune della Regione e dell'AVEPA, che li utilizzano per soli fini istituzionali, e per l'elaborazione degli stessi in forma anonima ai fini della predisposizione del report annuale di cui all'articolo 2 lettera f) o di altre pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico o divulgativo.
2. I dati di cui sopra possono essere messi a disposizione, in forma anonima, a terzi che li richiedano per finalità scientifica o divulgativa, previa richiesta scritta alla Regione e con il consenso dell'AVEPA.

Art. 5 – Decorrenza della Convenzione e modifiche in corso di validità

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione.
2. Eventuali specifiche o modifiche di mero carattere tecnico e applicativo delle attività descritte nella presente convenzione, che si rendessero necessarie ai fini di una migliore e più agevole attuazione delle stesse, sono concordate tra le parti mediante corrispondenza PEC e formalizzate con atti del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e del rappresentante legale dell'AVEPA.

Art. 6 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. L'AVEPA, nella persona del rappresentante legale, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/976 (GDPR), è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate agli articoli 1 e 2 della presente convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della medesima convenzione.
2. Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate.
3. Il Responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).



3f6704ab



Art. 7 – Norme regolatrici

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.

Art. 8 - Controversie

1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli accordi di cui alla presente convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta di tre membri, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato dall'AVEPA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo tra Regione e AVEPA o, in mancanza di accordo, secondo le norme del codice di procedura civile.

Art. 9 – Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.
3. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico dell'AVEPA, ai sensi del DPR 642/1972 e s.m.i., che viene assolta in modo virtuale (autorizzazione all'AVEPA prot. 29991 del 14/03/2013 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Padova – Ufficio territoriale di Padova 1).

Art. 10 – Comunicazioni

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione della presente convenzione dovrà esser inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:
 - per la Regione: Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria Via Torino 110 – 30172 Mestre Venezia , PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it;
 - per l'AVEPA: Via N. Tommaseo, 67 - 35021 Padova (PD), PEC: protocollo@cert.avepa.it.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria

Per l'Agenzia Veneta per i Pagamenti
In Agricoltura per i Veneto (AVEPA)

Il Commissario Straordinario



3f6704ab

